



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI i Regi Decreti 5 settembre 1895 n. 612 e 13 dicembre 1903 n. 771 con il quale l'Opificio delle Pietre Dure diventa istituto di restauro di monumenti e di opere d'arte pubbliche con competenza sul territorio nazionale e poi istituto autonomo;

VISTA la legge 22 luglio 1939, n. 1240 di istituzione del Regio Istituto Centrale del Restauro presso il Ministero dell'Educatione Nazionale;

VISTO il Regio Decreto 16 settembre 1940, n. 1444 di approvazione del nuovo ordinamento del Regio istituto di patologia del libro in Roma;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1517 di approvazione del regolamento circa l'istituzione dei corsi per l'insegnamento del restauro presso l'Istituto Centrale del Restauro;

VISTA la legge 1° marzo 1975, n. 44 "Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale" in cui l'Opificio viene definito "istituto specializzato per il restauro di opere d'arte operante sull'intero territorio nazionale", diretto da un soprintendente Storico dell'arte e si riconosce la competenza nell'insegnamento del restauro, in coordinamento con l'ICR;

VISTA la legge 20 gennaio 1992, n. 57 di istituzione della scuola di restauro presso l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze;

VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

VISTA la legge regionale 20 maggio 1996, n.16, articolo 26, tassa regionale per il diritto allo studio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 294 di approvazione del regolamento recante norme sulla Scuola di restauro presso l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito "Codice" e in particolare gli artt. 182 e 29;

VISTO il decreto MIUR 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

VISTO il decreto MIUR 16 marzo 2007 "Determinazione delle classi di laurea magistrale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007 n. 155;



DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Via Milano 76, 00184 – Roma +39.0648291203

PEC: mbac-dg-eric@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-eric@beniculturali.it



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

VISTI i decreti ministeriali del 7 ottobre 2008 concernenti gli Istituti centrali e gli Istituti dotati di autonomia speciale;

VISTO il decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 86 - "Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO il decreto ministeriale 26 maggio 2009 n. 87 - "Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'articolo 29, commi 8 e 9, del Codice";

VISTO il decreto interministeriale MiBAC-MIUR 30 dicembre 2010 n. 302 istitutivo del corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale abilitante alla professione di "restauratore di beni culturali";

VISTO il decreto interministeriale MIUR 2 marzo 2011 di definizione della classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali - LMR/02;

VISTI i decreti direttoriali 14 aprile 2011 n. 1355 e 20 dicembre 2011 n. 119 di approvazione del Regolamento della scuola dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze;

VISTI i pareri di conformità della Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all'accREDITAMENTO delle istituzioni formative e per la vigilanza sull'insegnamento del restauro del 18 agosto 2011, in ordine all'istituzione e all'attivazione da parte dell'ICR sede di Roma del corso di Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali a ciclo unico (quinquennale) dei corsi di livello universitario in 'Conservazione e Restauro dei Beni Culturali', a ciclo unico, quinquennali, per i percorsi formativi professionalizzanti 1, 2 e 4; del 13 settembre 2011 in ordine all'istituzione e all'attivazione del Corso di Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali a ciclo unico (quinquennale) per il Percorso Formativo Professionalizzante 5 da parte della SAF dell'ICPAL; del 17 ottobre 2011 ha espresso parere di conformità favorevole in ordine all'istituzione e all'attivazione da parte dell'OPD del Corso di Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, a ciclo unico (quinquennale), per i percorsi formativi professionalizzanti 1, 2, 3, 4, 5;

VISTO il decreto direttoriale n. 3544 del 14 giugno 2012 di approvazione del regolamento recante norme sulla Scuola di Alta formazione e di Studio istituita presso l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, coordinato e aggiornato con ss.mm.ii.;

VISTO il decreto direttoriale 27 maggio 2014 n. 3 di approvazione del Regolamento didattico del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale LMR02 – Conservazione e restauro dei beni culturali dell'Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario;



DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Via Milano 76, 00184 – Roma +39.0648291203

PEC: mbac-dg-eric@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-eric@beniculturali.it



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

VISTO il decreto interministeriale MiBACT-MIUR 25 agosto 2014 istitutivo del corso quinquennale di diploma in restauro equiparato alla laurea magistrale a ciclo unico LMR02 – Conservazione e restauro dei beni culturali e abilitante alla professione di Restauratore di beni culturali presso ICR, OPD, ICPAL;

VISTI il parere di conformità della Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all'accreditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza sull'insegnamento del restauro del 16 dicembre 2014, in ordine all'istituzione e all'attivazione da parte dell'ICR sede di Matera del Corso di Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali a ciclo unico (quinquennale), per i percorsi formativi professionalizzanti 1, 2;

VISTO il decreto ministeriale MIUR 28 gennaio 2016 recante “Organizzazione delle sessioni degli esami finali nelle lauree magistrali abilitanti per la professione di «Restauratore dei beni culturali»”;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

VISTO l'art. 15, commi 3 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169 che assegna alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, come uffici dirigenziali di livello non generale, l'Istituto centrale per il restauro, l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro;

VISTO l'art. 33, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169 che dota l'Istituto centrale per il restauro, l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro di autonomia speciale;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”, registrato dalla Corte dei conti in data 17 febbraio 2020 al n. 236 che assegna alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali il coordinamento delle attività delle scuole afferenti al Ministero;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n.55 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;

RITENUTO opportuno modificare, integrare e uniformare i precedenti Regolamenti recanti norme sulla Scuola di Alta Formazione e di Studio degli Istituti afferenti alla Direzione generale Educazione ricerca e istituti culturali dell'ICR, dell'OPD e dell'ICPAL in piena conformità al nuovo modello formativo disciplinato dalle predette disposizioni. È emanato il Regolamento integrato e aggiornato recante norme



DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Via Milano 76, 00184 – Roma +39.0648291203

PEC: mbac-dg-eric@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-eric@beniculturali.it



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

sulle Scuole di Alta Formazione e di Studio del Ministero della Cultura, dell'Istituto Centrale per il Restauro (ICR), dell'Opificio delle Pietre Dure (OPD) e dell'Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e del Libro (ICPAL), che sostituisce i precedenti.

DECRETA

È emanato il Regolamento comune, integrato e aggiornato, delle Scuole di Alta Formazione e di Studio dell'Istituto Centrale per il Restauro di Roma, l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, l'Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e del Libro che costituisce parte integrante del presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Mario Turetta)

Firmato
digitalmente da
**MARIO
TURETTA**

O = MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITA' CULTURALI
C = IT




DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Via Milano 76, 00184 – Roma +39.0648291203

PEC: mbac-dg-eric@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-eric@beniculturali.it



REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DI ALTA FORMAZIONE E DI STUDIO DEL MINISTERO DELLA CULTURA

Sommario

Articolo 1 (Oggetto)	1
Articolo 2 (Ordinamento dei corsi).....	1
Articolo 3 (Finanziamento)	3
Articolo 4 (Organi delle Scuole di Alta Formazione e di Studio).....	4
Articolo 5 (Consiglio didattico)	6
Articolo 6 (Incarichi di docenza presso la Scuola di Alta Formazione e di Studio).....	7
Articolo 7 (Modalità di accesso e requisiti per l'ammissione ai corsi)	9
Articolo 8 (Commissione giudicatrice)	12
Articolo 9 (Prove di ammissione ai corsi)	13
Articolo 10 (Durata svolgimento e frequenza dei corsi).....	15
Articolo 11 (Esami).....	17
Articolo 12 (Stage e borse di studio)	19
Articolo 13 (Esame finale e diploma)	19
Articolo 14 (Rinuncia, sospensione e ricongiungimento di carriera)	21
Articolo 15 (Norme transitorie e finali)	22

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento dei corsi per l'insegnamento del restauro, equiparati al "Corso di laurea magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali a ciclo unico (quinquennale)" LMR/02, delle Scuole di Alta Formazione e di Studio (da ora in poi SAF) presso l'Istituto Centrale per il Restauro (ICR) sedi di Roma e di Matera, presso l'Opificio delle Pietre Dure (OPD) e presso l'Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e del Libro (ICPAL).

2. I criteri e i livelli qualitativi dei corsi delle SAF, i requisiti organizzativi e di funzionamento delle stesse, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, nonché le caratteristiche del corpo docente, si adeguano a quanto stabilito nei Decreti Ministeriali del 26 maggio 2009, n. 86 e n. 87 e nel Decreto Interministeriale 2 marzo 2011 che definisce la classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali.

Articolo 2 (Ordinamento dei corsi)

1. Le SAF attivano corsi in Conservazione e Restauro di Beni Culturali, a carattere teorico-metodologico e tecnico-didattico.

I corsi sono a ciclo unico della durata di cinque anni, articolati in 300 crediti formativi corrispondenti ai crediti dell'ordinamento universitario.

2. Il numero degli studenti da ammettere ai corsi, attraverso la selezione di cui all'articolo 7, è determinato nel bando relativo alla selezione preliminare, per un numero massimo di 25 posti per l'ICR sede di Roma, 20 posti per l'ICR sede di Matera, 15 posti per l'OPD e 5 posti per l'ICPAL, comprensivi dell'eventuale quota riservata a studenti non facenti parte dell'Unione Europea, secondo le proposte del Direttore di ciascuna sede SAF.

I posti sono distinti secondo i 'Percorsi Formativi Professionalizzanti' (da ora in poi PFP) indicati nell'Allegato B del DM 87/09 del 26 maggio 2009.

3. Obiettivo dei corsi, come previsto dal DM 87/09, allegato C, è quello di fornire conoscenze interdisciplinari storico-critiche e tecnico-scientifiche di livello avanzato, finalizzate alla conservazione e al restauro dei beni culturali. Al termine dei corsi gli studenti acquisiscono in particolare capacità:

- a) analitiche, finalizzate all'esame e alla valutazione della tecnica e dello stato di conservazione dell'opera;
- b) progettuali, per l'individuazione di metodi, materiali e tecniche per la conservazione e il restauro;
- c) esecutive, attraverso la realizzazione diretta dell'intervento di conservazione e restauro;
- d) di direzione tecnica degli interventi di conservazione, manutenzione e restauro;
- e) di ricerca e sperimentazione nel campo della conservazione e restauro dei beni culturali;
- f) di attività didattica teorica e pratica;
- g) di gestione informatica della documentazione relativa ai beni culturali;
- h) di gestione delle emergenze e della salvaguardia del patrimonio culturale.

4. In esito al superamento dell'esame finale, avente valore di esame di Stato abilitante alla professione di restauratore di beni culturali, le SAF conferiscono il titolo accademico, denominato "diploma", equiparato al diploma di laurea magistrale come previsto dall'articolo 29, comma 9, del Codice dei Beni Culturali e

del Paesaggio, dall'art. 1, comma 4 del decreto interministeriale MIBAC-MIUR 26 maggio 2009, n. 87 e dal decreto interministeriale MIBAC-MIUR 2 marzo 2011 che prevedono la definizione di una classe di laurea magistrale a ciclo unico abilitante per la professione di restauratore dei beni culturali;

5. Su proposta degli organi competenti delle SAF il Direttore di ogni singolo Istituto può proporre l'istituzione di corsi successivi al diploma di laurea, autorizzati e valutati dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, sentiti gli uffici centrali competenti, anche ai fini del riconoscimento per eventuali concorsi afferenti al medesimo Ministero. Inoltre, il Direttore di ogni singolo Istituto può proporre, su autorizzazione e valutazione della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali e previo accreditamento da parte del MUR, corsi di dottorato, scuole di specializzazione o master di primo e secondo livello. Resta ferma la possibilità da parte delle SAF di stipulare apposite convenzioni con le Istituzioni Universitarie per l'attivazione, in conformità alla normativa vigente, di corsi di dottorato e di master universitari di primo e di secondo livello.

Le SAF sono altresì autorizzate a stipulare apposite convenzioni con altri soggetti specializzati pubblici o privati, italiani e stranieri, con le Regioni e gli Enti locali per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi speciali finalizzati alle esigenze formative degli enti predetti e da questi cofinanziati.

Articolo 3 (Finanziamento)

1. Le Scuole sono finanziate dal Ministero e da accreditamenti pubblici, dal rimborso spese degli iscritti al corso quinquennale, dalla quota versata dai candidati per la partecipazione alla selezione preliminare, dalle tasse per l'iscrizione a corsi

organizzati dalle Scuole, dai fondi corrisposti da enti pubblici e privati a qualsiasi titolo.

2. Per ogni anno di corso gli studenti saranno tenuti a versare all'Istituto presso il quale ha sede la SAF, una quota pro-capite a titolo di rimborso spese, comprensiva degli oneri relativi alla stipula di una polizza assicurativa infortuni e per la responsabilità civile per gli studenti, le cui modalità di pagamento e il relativo importo sono determinati con atto del Direttore dell'Istituto.

3. Per ogni anno di corso tutti gli studenti che si iscrivono ai corsi di studio delle Università ed Istituti equiparati, quali le SAF, sono obbligati al pagamento della Tassa regionale per il diritto allo studio determinata ogni anno dalla Regione e come indicato sul sito istituzionale.

Articolo 4 (Organi delle Scuole di Alta Formazione e di Studio)

1. Sono organi di ciascuna sede SAF:

- a) il Direttore delle SAF
- b) due Vicedirettori
- c) il Consiglio Didattico

2. Il Direttore SAF è nominato dal Direttore dell'Istituto tra i funzionari tecnico-scientifici della terza area, sentito il Consiglio didattico. L'incarico ha durata quinquennale, può essere rinnovato e non è incompatibile con l'espletamento di altri incarichi istituzionali. Il Direttore SAF è di diritto membro del Consiglio Scientifico.

3. Il Direttore SAF organizza e coordina il funzionamento generale della Scuola, programma e coordina le attività connesse con lo svolgimento del concorso per l'ammissione degli studenti; è responsabile della formulazione, dell'attuazione e del puntuale

svolgimento dei programmi di insegnamento definiti dal Consiglio didattico; convoca il Consiglio didattico esercita le funzioni di coordinamento dei docenti e del personale di supporto alle attività didattiche; cura l'organizzazione degli esami; decide, su proposta del Consiglio Didattico, in merito all'attività formativa che compete alla Scuola, anche attraverso convenzioni con Università e altri Istituti formativi e culturali nonché in relazione ad ulteriori collaborazioni di carattere formativo.

4. A supporto dell'attività di Direttore delle SAF, ciascun Direttore d'Istituto incarica due Vicedirettori, selezionati tra i funzionari della terza area, così come definiti al comma 2 con competenza complementare a quella del Direttore, al fine di assicurare la rappresentanza delle componenti storica, scientifica e tecnica del restauro, fondanti del percorso formativo. L'incarico ha durata quinquennale, può essere rinnovato e non è incompatibile con l'espletamento di altri incarichi istituzionali.

5. I Vicedirettori, ciascuno per quanto riguarda l'ambito disciplinare di competenza, esaminano i programmi di insegnamento teorico e pratico, predispongono le attività didattiche nei laboratori e nei cantieri, curano le attività di ricerca connesse con l'offerta formativa, collaborano in eventuali iniziative formative curate dalla Scuola.

6. I Vicedirettori riferiscono al Direttore della Scuola. Alcune funzioni del Direttore possono essere da questi delegate ai Vicedirettori.

7. I Vicedirettori sostituiscono il Direttore in caso di assenza o di impedimento o di anticipata cessazione.

8. Il Direttore e i Vicedirettori si avvalgono, per ciascun istituto, di un Ufficio di Segreteria didattica.

Articolo 5 (Consiglio didattico)

1. Il Consiglio didattico è l'organismo didattico e scientifico di ciascuna SAF. Qualora presso l'istituto siano accreditate più sedi SAF il consiglio didattico dovrà essere un unico organismo per tutte le sedi allo scopo di garantire uniformità di metodo e offerta formativa. Il Consiglio, all'interno del quale si imposta e si realizza la collaborazione interdisciplinare, è presieduto dal Direttore dell'Istituto che può delegare in questa funzione il Direttore della Scuola ed è costituito dal Direttore della Scuola, dai Vicedirettori e, a discrezione del Direttore d'Istituto, dai referenti didattici delle diverse discipline teoriche e pratiche a seconda dei 'percorsi formativi professionalizzanti' o, in alternativa, dai responsabili dei Percorsi Formativi Professionalizzanti attivati dalle SAF (cfr. allegato B).

2. I referenti didattici o i responsabili dei Percorsi Formativi Professionalizzanti, scelti tra il personale docente, sono nominati, con apposito decreto, dal Direttore dell'Istituto su proposta del Direttore di ciascuna SAF e durano in carica un triennio. L'incarico può essere rinnovato e non è incompatibile con altri incarichi istituzionali.

3. Il Consiglio didattico si riunisce almeno due volte all'anno e, in caso di motivata necessità o urgenza, su richiesta del Direttore della Scuola o di almeno tre dei membri componenti.

4. Il Consiglio didattico formula proposte ed esprime pareri in merito alle discipline d'insegnamento, al numero di posti da mettere a concorso, all'eventuale ammissione ai corsi dei concorrenti idonei, alla promozione degli studenti agli anni di SAF successivi, agli stage e all'assegnazione delle borse di studio e di ricerca, all'assegnazione delle tesi di diploma e su ciascuna questione particolare presentata dal Direttore della Scuola o da almeno tre dei componenti del Consiglio stesso. Il Consiglio didattico decide in materia disciplinare nei riguardi degli studenti. Il Consiglio Didattico formula proposte ed esprime pareri in merito all'istituzione di sezioni distaccate.

5. Il Consiglio didattico decide a maggioranza. Il Presidente ha potere decisionale in caso di parità di giudizio. Alle riunioni del Consiglio didattico partecipa, in relazione all'ordine del giorno, un numero variabile di studenti, minimo due, eletti in rappresentanza degli stessi, in relazione al numero totale degli iscritti ad ogni singola SAFS. I rappresentanti degli studenti non hanno diritto di voto.

Articolo 6 (Incarichi di docenza presso la Scuola di Alta Formazione e di Studio)

1. Gli incarichi di docenza, nel rispetto delle caratteristiche del corpo docente previste dal D.M. 87 del 26 maggio 2009, articolo 3, sono conferiti tramite procedura selettiva per titoli, prioritariamente al personale del Ministero che presta servizio presso l'Istituto cui afferisce la SAF e, subordinatamente, al personale degli altri istituti del Ministero, nel rispetto delle disposizioni in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

2. Qualora l'organico del personale del Ministero non abbia consentito il reperimento delle adeguate competenze in relazione alle caratteristiche di docenza richieste, detti incarichi saranno conferiti mediante selezione dei curricula presentati tramite un distinto bando di assegnazione, pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto e destinato sia al personale di altre pubbliche amministrazioni sia al personale esterno alle pubbliche amministrazioni, per incarichi di insegnamento di durata annuale, nel rispetto della disciplina per il conferimento di incarichi esterni di cui all'articolo 7 del D.Lgs n.165 del 2001.

3. Per le attività di esercitazione presso i laboratori di restauro, per lavorazioni particolari che concorrono all'esecuzione dell'intervento conservativo, possono essere affiancati ai docenti delle discipline tecniche di restauro di laboratorio di cui al comma 1 dell'articolo 3 del D.M 26 maggio 2009, n. 87, assistenti di laboratorio con qualifiche anche riconducibili alle professionalità indicate all'articolo 3 del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 29, comma 7 del Codice (tecnici del restauro di beni culturali), come precisato dal comma 2 dell'articolo 3 del D.M 26 maggio 2009, n. 87. Gli incarichi possono essere conferiti secondo le modalità previste per i docenti. Tali attività possono costituire anzianità per l'insegnamento del restauro.

4. Il Direttore di ciascuna sede SAF, sentito il parere del Consiglio Didattico, propone annualmente gli incarichi di docenza e di assistenza al direttore dell'istituto che si avvale del Consiglio Scientifico dell'Istituto, secondo il criterio della professionalità attinente la materia di insegnamento valutata in relazione al percorso formativo, alle pubblicazioni, ai lavori originali e

all'attività lavorativa e didattica prestate. Gli incarichi di docenza sono conferiti con atto del Direttore dell'Istituto.

5. Gli incarichi sono gratuiti per il personale del Ministero, prevedendo un rimborso per le spese di viaggio e soggiorno.

6. Il compenso da corrispondere ai docenti esterni o provenienti da altre pubbliche amministrazioni è determinato con atto del Direttore della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, nel rispetto delle disposizioni in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ed è costituito da una indennità commisurata alle ore di insegnamento effettivamente svolte. L'atto è recepito da ogni singolo Direttore d'Istituto.

7. Le SAF garantiscono, nell'ambito delle finalità e dei compiti istituzionali, la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica scientifica e di ricerca.

Articolo 7 (Modalità di accesso e requisiti per l'ammissione ai corsi)

1. Alle SAF si accede mediante una selezione preliminare. Il relativo bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito web della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali e di ciascun Istituto.

2. Nei bandi, tenuto conto delle possibilità operative della SAF, su proposta del Consiglio didattico, è stabilito quali tra i percorsi formativi professionalizzanti di cui all'Allegato A, sono attivati annualmente.

3. L'ammissione alla selezione preliminare è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di Scuola secondaria di secondo grado; è consentita l'iscrizione con riserva per i candidati che conseguano il diploma prima della data d'inizio della prova finale;
- b) cittadinanza italiana o comunitaria. Sono ammessi, alle stesse condizioni, anche cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione Europea, purché in possesso dei requisiti e del titolo di studio equiparato a quello richiesto per i cittadini comunitari;
- c) idoneità fisica alle attività che il Percorso Formativo Professionalizzante prescelto comporta trattandosi di formazione per la maggior parte di tipo laboratoriale, svolta sia presso i Laboratori interni all'Istituto o di altre Istituzioni, sia in tirocini esterni e cantieri di lavoro a supporto di attività di pronto intervento e di emergenza;
- d) non aver riportato condanne penali.

Le pratiche per l'ammissione alla selezione preliminare dei cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione Europea devono essere svolte tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che hanno sede nel paese di residenza del candidato. I requisiti, ad eccezione di quello previsto dalla lettera c), devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda.

4. Le SAF garantiscono la partecipazione alla selezione preliminare di candidati con disabilità, riservandosi di verificare se l'handicap possa essere di impedimento alle attività pratiche svolte nell'ambito del percorso formativo professionalizzante scelto dal candidato. Nella domanda di concorso il candidato dovrà specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. La

Scuola si riserva l'accettazione della persona con handicap, dopo certificato di idoneità preventiva alla mansione, rilasciato dal medico competente della SAF, che valuta la compatibilità dell'handicap con le attività pratiche svolte nell'ambito del Percorso Formativo Professionalizzante scelto dal candidato.

5. Per difetto dei requisiti prescritti, la SAF può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso, dandone comunicazione agli interessati.

6. Le SAF possono prevedere nel bando un numero di posti con graduatoria riservata per studenti di Stati non facenti parte dell'Unione Europea. Qualora i posti riservati a studenti di Stati non facenti parte dell'Unione Europea non venissero coperti per assenza di candidati o per il mancato superamento delle prove, i posti andranno distribuiti fra gli idonei della graduatoria dei candidati degli Stati facenti parte dell'Unione.

7. Per la partecipazione alla selezione preliminare ciascun studente dovrà versare una quota, di importo e secondo le modalità specificate nel bando, a titolo di rimborso spese per le prove pratiche di accesso.

8. Non possono essere ammessi alla frequenza dei corsi delle SAF gli studenti iscritti contemporaneamente ad altri corsi Universitari o di Alta Formazione; il candidato eventualmente vincitore al concorso di ammissione dovrà effettuare la rinuncia o il congelamento di altri corsi di studio di livello universitario prima dell'immatricolazione alla SAF.

Articolo 8 (Commissione giudicatrice)

1. Ciascuna Commissione giudicatrice della selezione preliminare di cui all'articolo 7 è nominata con atto del Direttore dell'Istituto su proposta del Direttore della SAF. La Commissione è presieduta dal Direttore dell'Istituto in qualità di Presidente o dal Direttore della SAF. Nel caso in cui la presidenza sia assunta dal Direttore dell'Istituto, il Direttore della SAF assume il ruolo di Vicepresidente.

Ciascuna Commissione è composta, in numero dispari, dai segue membri in rappresentanza delle diverse discipline:

- un Vicedirettore;
- i referenti didattici restauratori dei percorsi formativi professionalizzanti messi a concorso, scelti tra il personale dell'Istituto o del Ministero, ovvero un loro sostituto nel rispetto degli obblighi di rotazione degli incarichi;
- funzionari della terza area tecnico-scientifica con esperienze di docenza, scelti tra il personale dell'Istituto o del Ministero, competenti per le discipline di pertinenza previste nei percorsi formativi professionalizzanti posti a concorso;
- per la prova di lingua inglese la SAF potrà avvalersi di professionalità adeguata presente al proprio interno o all'interno del Ministero. In caso di carenza di detta professionalità, potrà avvalersi di professionalità esterna.

2. Per le prove d'esame ciascuna Commissione può essere integrata da membri aggiunti scelti tra gli esperti di settore.

3. Svolge le funzioni di Segretario della Commissione un dipendente dell'istituto o del Ministero in ruolo nei servizi amministrativi.

Articolo 9 (Prove di ammissione ai corsi)

1. La selezione preliminare, può essere unificata per più percorsi formativi messi a bando dal medesimo istituto, è articolata in tre prove come previsto dal DM 87/2009, allegato A:

1. un test percettivo visivo
2. una prova grafica o prova di attitudine manuale
3. una prova orale

2. L'ordine delle prove può essere diversamente modulato nei programmi formativi, fermo restando che il superamento della prima prova effettuata consente l'ammissione alla seconda e il superamento di questa l'ammissione alla prova finale. Nei bandi sono specificate ordine, tipologia, modalità e argomenti delle singole prove.

3. Il test percettivo visivo è inteso ad appurare la padronanza del candidato in relazione alla realizzazione di campioni con tecniche manuali di base adeguate ai singoli PFP che saranno dettagliate nei singoli bandi annuali di ammissione.

4. Nella prova grafica i candidati devono dimostrare la propria capacità manuale di rappresentazione grafica di un manufatto di interesse culturale, per mezzo di un tratto essenziale, nitido e opportunamente modulato

5. Nella prova orale i candidati devono dimostrare le seguenti conoscenze di base:

1. gli aspetti fondamentali della storia dell'arte e dell'architettura antica, medievale, moderna e contemporanea, attraverso la lettura delle opere;

2. i materiali e le tecniche della produzione artistica relative al percorso formativo professionalizzante scelto dal candidato, attraverso la lettura delle opere;
3. le scienze della natura: chimica, scienze della terra, fisica, biologia;
4. la lingua inglese attraverso la lettura e traduzione di un breve testo tecnico-scientifico.

Nei bandi sono specificate tipologia, modalità e argomenti delle singole prove.

6. I candidati non in possesso della cittadinanza italiana devono superare una prova preliminare volta ad accertare la conoscenza della lingua italiana.

7. Le prove di cui al comma 1 sono valutate in decimi e si intendono superate qualora il candidato consegua, in ciascuna di esse, un punteggio non inferiore a sei/decimi. Al termine delle prove la Commissione compila, per ogni percorso formativo professionalizzante indicato nel bando relativo alla selezione preliminare, la graduatoria, che è approvata dal Presidente della Commissione e pubblicata sul sito ufficiale dell'Istituto. A parità di punteggio precede nella graduatoria il candidato che abbia conseguito l'idoneità in precedenti concorsi banditi dalle Scuole di Restauro accreditate come previsto dal D.lgs. 42/2004, art. 29 commi 8 e 9. Nel caso di ulteriore parità precede in graduatoria il candidato più giovane.

8. La graduatoria finale è affissa all'albo dell'Istituto per un periodo non inferiore a quindici giorni e pubblicata sul sito

ufficiale dell'Istituto. Dalla scadenza del termine di affissione all'albo decorrono i termini per eventuali ricorsi.

9. Qualora non venissero assegnati tutti i posti previsti dal bando in un determinato percorso formativo professionalizzante, l'Istituto, su proposta del Consiglio didattico, si riserva il diritto di aumentare discrezionalmente i posti degli altri percorsi formativi posti a bando, sulla base delle proprie disponibilità operative, e di assegnarli ai candidati idonei utilmente collocati in ciascuna graduatoria di idoneità; ovvero possono essere assegnati i posti disponibili a candidati idonei in altri PFP a condizione che le prove di selezione siano state le medesime e uniformemente valutate. Sulla base delle disponibilità operative ed economiche e qualora particolari esigenze dell'attività didattica nei diversi percorsi formativi professionalizzanti previsti dal bando di concorso lo richiedessero, il Direttore dell'istituto, sentito il parere del Direttore della SAF e del Consiglio didattico, può proporre al Ministero l'ammissione alla frequenza dei corsi di un numero limitato di idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

10. Qualora non si raggiungesse il numero minimo di allievi (n. 3) per l'attivazione di un PFP, l'Istituto si riserva di non attivare il corso stesso.

Articolo 10 (Durata svolgimento e frequenza dei corsi)

1. L'anno accademico è organizzato in due periodi didattici, Sono previste tre sessioni d'esame nei periodi in cui non si svolge attività didattica.
2. Le materie di insegnamento, il numero delle ore, nonché i crediti relativi alle singole materie, alle altre attività formative e alla prova finale, i metodi di accertamento, i calendari degli

appelli d'esame, l'apertura dell'Anno Accademico, sono determinati nel Manifesto degli studi, approvato annualmente dal Direttore della SAF e pubblicato sul sito istituzionale, e possono subire variazioni ed integrazioni su proposta del Consiglio didattico, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal DM 87/09 (Allegato C). Il programma prevede lezioni teoriche, esercitazioni nei laboratori scientifici, applicazioni pratiche nei laboratori di restauro e in cantieri esterni anche nel periodo estivo.

2bis. Per la determinazione dei CF (Crediti Formativi) delle SAF si conviene che ogni Istituto definisce che 1 CF di attività pratica nei laboratori di restauro equivale a un numero di ore di attività non inferiore a 20 ore e non superiore a 25 ore; 1 CF per le lezioni teoriche frontali equivale a 8 ore di insegnamento; 1 CF di eventuali esercitazioni pratiche nei laboratori scientifici equivale a un numero di ore di attività non inferiore a 12 ore e non superiore a 15 ore. La corrispondenza ore-crediti, uniforme all'interno di ogni SAF, sarà definita con decreto del Direttore dell'Istituto.

3. Per la partecipazione alle attività formative curricolari fuori dal comune sede della SAF, ivi compresi i cantieri didattici, agli studenti compete il rimborso della spesa per il viaggio, vitto e alloggio, nella misura e con le modalità previste dalle vigenti norme in materia di trattamento economico per i dipendenti civili dell'amministrazione dello Stato appartenenti al personale non dirigente.

4. Nell'attività didattica di restauro in laboratorio e in cantiere il numero degli studenti per docente non può essere superiore a cinque.

5. L'attività didattica è articolata in modo da garantire che almeno il 60% dell'insegnamento complessivo sia riservato all'attività pratica nei laboratori di restauro e nei cantieri ed il rimanente agli insegnamenti teorici ed alle esercitazioni nei laboratori scientifici.

6. I manufatti oggetto delle attività didattiche di restauro in laboratorio e in cantiere devono essere costituiti da beni culturali di cui all'articolo del D.Lgs. 42/2004, in misura non inferiore all'80%, e per il resto da manufatti originali di interesse culturale ancorché non vincolati o non vincolabili.

7. La frequenza dei corsi è obbligatoria e le assenze non possono superare il 15% delle ore degli insegnamenti previsti per ogni annualità, pena l'esclusione dal corso. Il Direttore di ciascuna SAF con il Consiglio Didattico prende in esame i singoli casi e valuta se ci siano motivazioni di impedimento tali perché siano attivate delle sessioni speciali per il recupero delle ore perse di pratica di laboratorio o altrimenti si debba ricorrere al congelamento del corso e il rinvio dello studente nel corso successivo.

Articolo 11 (Esami)

1. Per ogni materia di insegnamento teorico e/o pratico il docente sottoporrà i propri studenti ad una verifica del livello di apprendimento. L'esame, a giudizio del docente, potrà essere svolto in forma scritta e/o orale, ovvero mediante test.

2. La valutazione dello studente sarà espressa in trentesimi, con possibilità di lode. Nel caso di insufficienza in un esame (orale o scritto) afferente ad una materia di insegnamento teorico, pari a

un voto inferiore a diciotto, lo studente potrà ripetere la prova nelle sessioni di esame successive, entro comunque la prima sessione del successivo anno accademico pena la mancata ammissione all'anno di corso successivo. L'insufficienza nella prova di appello determina l'esclusione dal corso. L'insufficienza, pari ad un voto inferiore a diciotto, in uno degli esami afferenti alle attività pratiche di restauro, determina l'automatica esclusione dal corso.

3. L'ammissione degli studenti all'anno successivo viene deliberata entro la fine dell'anno accademico dal Consiglio didattico dopo aver verificato l'acquisizione, da parte dell'allievo, dei livelli di apprendimento e profitto previsti per ogni anno di corso, nonché la regolarità del pagamento delle tasse scolastiche.

4. Per le sole materie di carattere teorico, non attinenti comunque all'insegnamento delle discipline del restauro, è prevista la possibilità che corsi specifici, facenti parte integrante del piano di studi, se non attivati all'interno degli Istituti, possano essere frequentati dagli studenti presso Facoltà universitarie o presso altre Scuole di restauro di livello qualitativo pari a quello delle SAF, ove sussistano tra queste e gli Istituti convenzioni che prevedano tale possibilità. I voti riportati negli esami sostenuti, espressi in trentesimi o, ove necessario, trasformati in trentesimi e con possibilità di lode, saranno considerati parte integrante del curriculum scolastico degli studenti delle SAF. Spetta al Consiglio didattico il compito di individuare e proporre, dopo attenta valutazione, i corsi di insegnamento, tenuti presso le Università e le altre Scuole di restauro, che possano adeguatamente integrare quelli interni delle SAF.

Articolo 12 (Stage e borse di studio)

1. Gli studenti possono effettuare stage e/o tirocini di formazione presso altre Scuole italiane od estere e/o laboratori di livello qualitativo pari a quello della SAF di appartenenza. La scelta degli Istituti presso cui attivare gli stage viene effettuata, su proposta del Consiglio didattico, dal Direttore di ciascuna SAF.
2. L'assegnazione delle sedi di stage viene stabilita in base al rendimento scolastico degli allievi richiedenti e al percorso formativo professionalizzante di appartenenza.
3. Il giudizio di merito sulle attività didattiche dello studente presso altri Istituti viene espresso dall'ente Ente ospitante presso cui viene svolto lo stage e la valutazione viene trasformata in trentesimi, ove necessario, dalla SAF di provenienza.
4. Per l'effettuazione degli stage agli studenti possono essere conferite dal Direttore dell'Istituto, su domanda degli interessati e su proposta del Consiglio didattico, borse di studio, tenuto conto delle disponibilità finanziarie dell'Istituto stesso e del rendimento scolastico degli studenti che ne facciano richiesta.
5. Le borse di studio e di ricerca vengono assegnate sulla base di un apposito bando interno previsto dall'istituto.

Articolo 13 (Esame finale e diploma)

1. A conclusione del V anno di corso gli studenti dovranno sostenere un esame finale avente valore di esame di Stato abilitante alla professione di restauratore di beni culturali, in seguito al quale verrà rilasciato il diploma equiparato alla laurea magistrale in attuazione dell'articolo 1, comma 3, del D.M. 87/2009 coerentemente da quanto disposto dall'articolo 29, comma 9, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

2. Come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, verrà rilasciato un certificato (Diploma supplement) che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi dell'Unione Europea, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

3. L'esame finale dei corsi di formazione è organizzato dall'istituzione formativa ed è articolato in due prove, una di carattere applicativo, consistente in un intervento pratico-laboratoriale ed una di carattere teorico metodologico, consistente nella discussione di un elaborato scritto. L'argomento delle due prove, strettamente correlate fra loro, deve essere approvato dal Consiglio Didattico.

4. Qualora la prima prova non venga superata, il candidato potrà ripetere l'esame nella sessione successiva.

5. Nella sua attività di ricerca e di elaborazione l'allievo viene guidato ed assistito anche da più relatori, sia interni che esterni all'Istituto. Qualora si reputi necessario l'affiancamento di ulteriori esperti, il cui numero e professionalità viene individuato in base agli ambiti disciplinari affrontati nella tesi, questi svolgeranno il ruolo di relatore aggiunto. L'attività di coordinamento dei relatori spetta al relatore coordinatore scelto tra i docenti restauratori in base alla professionalità maggiormente coinvolta dell'argomento di tesi.

6. La Commissione per l'esame finale è composta in base alla normativa vigente. Ai membri spettano i compensi secondo le modalità stabilite dal Decreto Ministeriale 15 ottobre 1999 n. 254 recante "Compensi spettanti ai componenti delle commissioni

giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni”.

7. Il giudizio finale è espresso in cento decimi, tenuto conto del voto di ammissione dell'allievo all'esame di diploma. La proposta di lode spetta al Presidente della commissione. Nel caso di argomenti complessi e fortemente connotati in senso interdisciplinare, è ammesso che l'elaborato scritto venga stilato da due o più studenti. In questi casi ogni allievo verrà valutato dalla commissione per le capacità espresse individualmente nella ricerca, nella redazione e nella discussione dell'elaborato.

Articolo 14 (Rinuncia, sospensione e ricongiungime nto di carriera)

1. Gli studenti possono fare istanza al Direttore di ciascuna sede SAF, per ottenere il riconoscimento di esami sostenuti presso Università, Accademie di Belle Arti, Scuole di Alta Formazione e di Studio, italiane ed estere. Le domande di riconoscimento dovranno essere presentate entro il 31 dicembre del primo anno in corso.

2. L'esame delle istanze compete al Direttore della SAF, sentito il Consiglio didattico e il referente didattico delle diverse discipline, che sulla base della documentazione presentata, valuta discrezionalmente l'eventuale riconoscimento parziale o totale degli esami. Il Direttore della SAF decide in merito alla trasformazione dei voti d'esame e/o di diploma precedentemente ottenuti dagli studenti presso Università, Accademie di Belle Arti, e gli altri Istituti Formativi, italiani ed esteri, quando i sistemi di votazione siano difforni da quello vigente.

3. In base a quanto normato dal Decreto MIUR 22 ottobre 2004, n.270 e dal Decreto Ministeriale 16 marzo 2007 non potrà in ogni modo essere riconosciuto un numero superiore a 30 CF complessivi nel quinquennio con ulteriore vincolo di tetto per aree (storica, scientifica, tecnica).

Articolo 15 (Norme transitorie e finali)

1. Tutto ciò che non risulta contemplato nel presente Regolamento e che attiene all'oggetto dello stesso, è disciplinato, in via transitoria e in attuazione della normativa vigente, da ciascun Consiglio didattico.

Roma, 04/10/2021

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario TURETTA

Firmato
digitalmente da

**MARIO
TURETTA**

O = MINISTERO PER
I BENI E LE
ATTIVITA'
CULTURALI
C = IT

ALLEGATI DM 87/2009



Sommario

Allegato A (DM 87/2009) Prove di accesso ai corsi di formazione.....	1
Allegato B (DM 87/2009) Percorsi formativi professionalizzanti	2
Allegato B (DM 87/2009) Obiettivi e attività formative	3

Allegato A (DM 87/2009)

Prove di accesso ai corsi di formazione

[...]

1. Test percettivo visivo/percettivo uditivo

Test inteso ad appurare la capacità percettiva del candidato in relazione ad una serie di gamme cromatiche o (per il curriculum professionalizzante relativo agli strumenti musicali) sonore.

2. Prova grafica o prova di attitudine manuale

La prova è intesa a valutare:

1. la naturale inclinazione a procedere con metodo, ordine e precisione.
2. l'attitudine a operare una sintesi critica del manufatto proposto (dipinto, oggetto in rilievo o a tutto tondo) per mezzo di un tratto essenziale, nitido e opportunamente modulato teso a restituire la definizione volumetrica, le proporzioni e la particolare tecnica esecutiva in esame.
3. l'attitudine manuale del candidato.

3. Prova orale

La prova dovrà soprattutto dimostrare la conoscenza diretta delle opere e la capacità di mettere in relazione i dati storico artistici e quelli tecnici, nonché una conoscenza di base delle scienze della natura (chimica, biologia, scienze della terra, fisica) e della lingua inglese.

Allegato B (DM 87/2009)

Percorsi formativi professionalizzanti

PFP 1	Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura
PFP 2	Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile Manufatti scolpiti in legno Arredi e strutture lignee Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti
PFP 3	Materiali e manufatti tessili e pelle
PFP 4	Materiali e manufatti ceramici, vitrei e organici Materiali e Manufatti in metallo e leghe
PFP 5	Materiale librario e archivistico Manufatti cartacei e pergamenei Materiale fotografico, cinematografico e digitale
PFP 6	Strumenti musicali Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici

Allegato C (DM 87/2009)

Obiettivi e attività formative

Obiettivi formativi qualificanti ed attività formative indispensabili con relativi crediti formativi.

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I diplomati nei corsi di formazione dei restauratori di beni culturali dovranno acquisire:

1. **le basi storiche, scientifiche e tecniche** necessarie all'esercizio della professione di restauratore di beni culturali;
2. una **solida preparazione pratica fondata sulle necessarie competenze e sulle abilità manuali;**
3. **un elevato livello di autonomia** professionale, decisionale ed operativa **in** ordine ai problemi di conservazione e restauro dei beni culturali;
4. la **capacità di valutare criticamente i** dati relativi alla tecnica e allo stato di conservazione del bene culturale interpretati alla luce **delle** conoscenze storiche e scientifiche per risolvere i problemi di prevenzione, di manutenzione e dell'intervento conservativo;
5. **la capacità di intervenire nelle situazioni di emergenza del patrimonio culturale attivando le opportune** azioni nelle **situazioni di catastrofe;**
6. **la capacità di gestire** gli interventi e lo staff di lavoro anche sotto il profilo giuridico ed economico;

7. la **competenza anche informatica utile alla gestione della** documentazione relativa al bene culturale;
8. la **capacità di collaborare con** le figure **professionali specifiche del settore e di comunicare** con chiarezza i risultati dell'attività svolta;
9. la conoscenza dei principi deontologici e delle ragioni etiche che sottendono alle scelte operative;
10. la consapevolezza degli orientamenti più aggiornati a scala internazionale in materia di restauro;
11. la **padronanza** scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano.

A tali fini il corso di formazione prevede **300 crediti formativi** complessivi, articolati su **cinque anni** di corso, di cui **almeno 90 crediti formativi da maturare nei laboratori e cantieri di restauro** previsti dagli ordinamenti di studio.

L'accesso al corso è subordinato alla verifica dell'idoneità dei candidati mediante specifiche prove.

[...]